

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Avviso pubblico**  
**Valorizzazione identità toscana e tradizioni locali**  
**2018**

**Premesso che:**

Il Consiglio regionale con l.r. 11 novembre 2016, n. 76, così come modificata dalla l.r. 21 febbraio 2018, n. 9 (pubblicata sul BURT del 2 marzo 2018, n. 10, parte I), ha stabilito di destinare, anche per l'anno 2018, un contributo economico a favore di: associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5; enti locali e associazioni senza scopo di lucro che con il patrocinio del Comune organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni carnevalesche; centri commerciali naturali e Comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76, così come modificata dalla legge regionale 21 febbraio 2018, n. 9, si rende noto quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio con il presente Avviso, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende destinare un contributo economico una tantum alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso:
  - a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (*Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"*) iscritte

nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della stessa l.r. 5/2012;

c.1) enti locali che organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

c.2) associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del Comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

d.1) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 97, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

d.2) Comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale.

### **Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione**

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la irricevibilità, utilizzando la modulistica, non modificandone alcuna parte, disponibile e reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it) nella sezione "**Avvisi, gare e concorsi**";
2. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito PEC dove inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.  
I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico, fatta eccezione per gli Enti Locali, devono obbligatoriamente allegare alla domanda, pena la irricevibilità, copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, con indicazione del nominativo del legale rappresentante;
3. La domanda di concessione, pena la irricevibilità deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:
  - **mediante firma digitale** nel caso di **domanda trasmessa con posta certificata o tramite il sistema regionale Ap@ci o sistema interoperabile InterPRO**;
  - **mediante firma autografa**, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R.

**Non saranno accettate domande con firma autografa del legale rappresentante scannerizzate ed inviate tramite procedure informatiche.**

4. La domanda di concessione, corredata dalla documentazione obbligatoria, deve **pervenire** al Consiglio regionale, pena la irricevibilità, **entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018**, in una delle seguenti modalità:
- a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it) ;
  - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
  - c) tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione;
  - d) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze; sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "**Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali**", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente;
  - e) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "**Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali**", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

Per le modalità di invio di cui ai punti **a), b) e c)** si specifica che i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3, e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione all' "**Avviso pubblico valorizzazione identità toscana e tradizioni locali**".

**Gli Enti pubblici dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a), b) o c) e la domanda potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente competente.**

Alla domanda, presentata con le modalità di cui alle lettere **d) ed e)**, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del rappresentante legale – sottoscrittore.

5. **Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 4, o mancanti di firma sull'istanza, o con documentazione incompleta, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate irricevibili.**
6. **Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disagi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.**

7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B – Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
8. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

#### **Art. 4 – Requisiti di ricevibilità della domanda**

1. La domanda di concessione del contributo, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ricevibile a condizione che il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda posseda tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come uno dei soggetti compresi tra quelli indicati all'art. 2;
2. Il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituisce requisito di ricevibilità, l'iscrizione – alla data di presentazione della domanda - nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 5/2012;
4. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c.1) e c.2), costituisce requisito di ricevibilità:
  - C.1) per gli enti locali: la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente, attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in Toscana, svolta in maniera continuativa, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
  - C.2) per le associazioni senza scopo di lucro: la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche in Toscana, svolta con il patrocinio del Comune, in maniera continuativa nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda;
5. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d.1) e d.2), costituisce requisito di ricevibilità:
  - D.1) Per i centri commerciali naturali le domande di concessione del contributo sono presentate esclusivamente da associazioni stabili, legalmente costituite tra imprese del commercio, iscritte presso la competente Camera di Commercio, e che operano in specifici ambiti territoriali delimitati dal Comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della legge regionale 7 febbraio 2005 n.28. La domanda deve contenere, a pena di irricevibilità, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli aiuti che il

soggetto ha ottenuto a qualsiasi titolo, in regime “de minimis”, nell’arco di tre esercizi finanziari: 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente avviso;

D.2) Per i Comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;

6. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

#### **Art. 5 – Valutazione domande**

1. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi una tantum con procedura automatica dopo che il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica* avrà verificato la ricevibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso, nonché la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.
2. In caso di domande irricevibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*.
3. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di 83.333,00 euro per ciascuna delle categorie stabilite all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 76/2016 e come individuate dall’art. 2, comma 1, lettere a), c.1) e c.2), d.1) e d.2) del presente Avviso, e sono determinati in misura fissa per un ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili per ciascuna delle categorie sopra richiamate.

#### **Art. 6 – Risorse disponibili**

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2, ammonta ad euro **250.000,00** .

#### **Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo**

1. L’erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica, in un’unica soluzione per l’intero ammontare dell’importo concesso ed entro il 30 giugno 2018.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del “de minimis” di cui al Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”) che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in “de minimis” accordati ad una medesima impresa non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2016-2017-2018) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.

3. Entro il 30 giugno 2019 tutti i soggetti beneficiari del contributo devono presentare al Consiglio regionale della Toscana, *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi Esterni di supporto e logistica*, attraverso una delle modalità indicate all'art.3 per la presentazione della domanda di concessione, una relazione sull'impiego del medesimo.

### **Art. 8 - Verifiche e controlli**

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

### **Art. 9 – Pubblicità e comunicazioni**

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: [www.consiglio.regione.toscana.it](http://www.consiglio.regione.toscana.it) nella sezione “Avvisi, gare e concorsi”, sono inoltre pubblicati sul sito della Giunta regionale, e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*, contattando:

- Anna Giulia Fazzini      055/238.7778 [ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it);
- Anna Di Benedetto      055/238.7958 [a.dibenedetto@consiglio.regione.toscana.it](mailto:a.dibenedetto@consiglio.regione.toscana.it);

2. L'elenco dei contributi viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne viene data comunicazione a mezzo posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati indicati da parte dei soggetti beneficiari.

### **Art. 10 –Trattamento dei dati personali**

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

#### **Art. 11 – Responsabile del Procedimento**

1. Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del *Settore Rappresentanza relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*: Dott.ssa Cinzia Guerrini. Tel: 055/238.7332 – email: [c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it](mailto:c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it).
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il *Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica*, di cui la sottoscritta è dirigente.